



COMUNE di CELANO

Provincia di L'Aquila

COPIA

Registro Generale n. 30

Ordinanza della Polizia Locale

N. 25 DEL 11-06-2016

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Istituzione della Zona a Traffico Limitato Varco Via Luigi Giuliani dall'intersezione con Via Porta Nuova Via Sabotino

L'anno duemilasedici addì undici del mese di giugno, il Responsabile del servizio **Fegatilli Giuseppe**

Premesso che la Z.T.L. è stata calibrata per consentire alla popolazione di abituarsi alla presenza di una zona a traffico limitato vera, perché controllata elettronicamente e nel tempo stesso per tutelare le esigenze dei residenti, i luoghi di interesse storico, artistico e per la fruibilità dei servizi e di tutti gli attrattori sociali;

Richiamata la delibera di G.C. n° 77 del 29 Giugno 2012 avente ad oggetto “ Rimodulazione ed integrazione piano parcheggi ed individuazione Z.T.L. centro storico.”

Visto il regolamento comunale avente ad oggetto “Istituzione di Zone a Traffico Limitato. Approvazione Regolamento” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 25 maggio 2016;

Vista la delibera di Giunta n. 90 del 10.06.2016 avente ad oggetto “Disciplinare Z.T.L centro storico di Celano”

Preso atto di far entrare in funzione il punto di rilevamento elettronico dell' accesso alla Z.T.L. in Via Luigi Giuliani, tratto compreso dall'intersezione della stessa con Via Porta Nuova e fino all'incrocio con Via Castello e Via S.Angelo, compresa Via Sabotino, necessario per armonizzare la disciplina della circolazione e le modalità di controllo in area cittadina destinata a ZTL;

Dato atto della campagna informativa, effettuata mediante avvisi pubblici, messaggi informativi inoltrati con il piano di comunicazione via web, tramite emittenti televisive,

giornali e quotidiani locali, in ordine all'attivazione del varco elettronico e la piena applicazione della Z.T.L.;

Richiamata l'istanza del 22 Aprile 2013 n. di prot. 1058 del Comune di Celano, con la quale il comune di Celano (AQ) ha richiesto l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di due impianti per la rilevazione degli accessi alla Z.T.L. nel centro storico;

Vista l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.06.2013 prot. N. 00003404 con cui approvava ed autorizzava l'esercizio degli impianti di videosorveglianza degli accessi, così come richiesto dal Comune di Celano in data 22 Aprile 2012 con prot. 1058 sempre nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 23 Giugno 1999, n.250 nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione che fanno parte integrante dell'autorizzazione ovvero installazione ed esercizio del sistema di controllo automatico degli accessi della Z.T.L. mediante varchi elettronici con prescrizione di un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni da realizzare sotto il controllo della Polizia Locale;

Dato atto che il periodo di pre-esercizio di giorni 30 (trenta) del controllo del varco elettronico installati nella Città di Celano entrerà in vigore il giorno 17.06.2016 e si protrarrà fino al 16.07.2016 e che sarà presidiato, per alcune ore al giorno dagli Agenti della Polizia Locale, i quali provvederanno a sanzionare tutti i soggetti che transiteranno e sosterranno in violazione del vigente C.d.S.;

Vista la certificazione di conformità dei due impianti, così come previsto dagli artt. 5 - 6 e 7 del D.M. del 22 Gennaio 2008 n. 12, rilasciata dalla ditta "EnVES EV02" della società EngiNe s.r.l. di Viterbo (VT), nella quale si attesta la corrispondenza ai decreti dirigenziali nn.3503 del 24.06.2011 e 5186 del 21.10.2011;

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

Visto il DPR 250/99, "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato";

Ritenuto opportuno riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, anche in funzione del conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;

ORDINA

1. l'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), con orario 00.00-24.00, tutti i giorni (feriali e festivi) nei seguenti tratti viari per esteso elencati:

- Via Luigi Giuliani tratto compreso dall'incrocio con Via Porta Nuova e fino all'incrocio della stessa con Via Castello e Via S. Angelo;
 - Via Sabotino;
2. istituzione di un limite di velocità pari a 20 km/h all'interno delle aree sopra menzionate;
 3. all'interno della ZTL, fatte salve le deroghe di seguito per esteso riportate, sono permanentemente vietati il transito, la sosta di tutti i veicoli con rimozione coatta dei mezzi ad esclusione di alcune categorie di essi di seguito individuate.
 4. Che abbia inizio dal giorno 17.06.2016 e fino al 16.07.2016, così come prescritto dal Ministero competente, il periodo di pre-esercizio di giorni 30 (trenta) di controllo del varco elettronico con le modalità meglio specificate in premessa;
 5. Che dal 17.07.2016, concluso il periodo di pre-esercizio, entrerà definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nella Z.T.L. secondo quanto previsto dall'art. 201 comma 1 bis del D.L.v. 30 Aprile 1992 n.285 C.D.S. dal D.P.R. del 22.06.1999 n. 250, nonché dall'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 00003404 del 10.06.2013;
 6. Che durante il periodo di pre-esercizio, venga continuata da parte della Polizia Locale, nell'ambito dei loro compiti d'istituto, una ulteriore informazione nei confronti di tutti i cittadini che dovranno accedere con i loro veicolo nella Z.T.L.;
 7. Che l'ufficio della Polizia Locale procederà alla consegna dei nuovi permessi a tutti coloro che ne facciano richiesta e che ne abbiano diritto, sulla base delle norme contenute nel Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 25.05.2016;
 8. I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza verranno portati a conoscenza dell'utenza, mediante l'apposizione di idonea segnaletica in loco.

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI Z.T.L. IN DEROGA PER I QUALI NON E' NECESSARIAMENTE PREVISTO RILASCIO DEL CONTRASSEGNO OVVERO ATTO DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATO DAL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

- veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada e veicoli di servizio appartenenti a Corpi Armati dello Stato, Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e Comune di Celano;
- veicoli di proprietà di istituti di vigilanza purché chiaramente riportanti il logo o la denominazione dell'istituto medesimo ed esclusivamente se utilizzati per servizi istituzionali;
- mezzi adibiti alla rimozione di veicoli e/o soccorso stradale per interventi da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli di proprietà di enti o società gestori delle reti primarie di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, elettricità, telefonia, ecc) e/o degli eventuali appaltatori dei servizi di manutenzione delle reti medesime (alla sola condizione che il transito risulti finalizzato ad interventi da eseguirsi all'interno del perimetro della ZTL)
- veicoli adibiti alla pulizia e manutenzione di strade, segnaletica, fognature, verde pubblico, impianti tecnologici ecc. per interventi da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade per interventi da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli adibiti a servizi postali e di corriere espresso;

- veicoli di proprietà dell'A.S.L. L'Aquila-Sulmona - Avezzano che riportino in evidenza l'indicazione ed il logo dell'Ente di appartenenza, per servizi sanitari da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli a servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, purché titolari di apposito contrassegno rilasciato dall'amministrazione comunale di residenza conformemente alla vigente normativa in materia ovvero veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili. Nello specifico in possesso di un contrassegno per persone diversamente abili in corso di validità devono comunicare all'utenza telefonica 0863/792450 – Polizia Locale la targa del veicolo adibito occasionalmente al trasporto del disabile per il transito nella Z.T.L. La comunicazione della targa del veicolo è indispensabile per accedere attraverso il varco controllato da sistema di rilevamento automatico elettronicamente ed evitare l'emissione di verbali di accertamento di infrazione.
- Imprese funebri limitatamente al trasporto salma ;

Per le categorie di veicoli sopra elencati è ammesso

- il transito** all'interno della Z.T.L. , tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della stessa, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e con l'obbligo di comunicare preventivamente (ovvero entro le 48 ore successive al primo accesso nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa in materia), gli estremi identificativi del veicolo (Targa marca e modello) ed ogni altro eventuale dato richiesto ai fini dell'inserimento degli stessi nell'apposita "white list" del sistema di controllo elettronico (solo in caso di giustificato motivo potranno essere accettate comunicazioni pervenute oltre il termine indicato).

In caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato abusivo e conseguentemente sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia;

- la sosta** per il tempo strettamente necessario o comunque nel rispetto dei termini di volta in volta stabiliti dalle norme regolamentari in vigore ed a condizione che la stessa non crei in ogni caso intralcio o pericolo alla circolazione stradale;

**DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E SOSTA ALLA Z.T.L. IN DEROGA CON
RILASCIO DI CONTRASSEGNO OVVERO ATTO DI AUTORIZZAZIONE
RILASCIATO FORMALMENTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON
SCADENZE TEMPORALI PREDEFINITE A SEGUITO DI UNA ISTANZA
SCRITTA ED ISTRUTTORIA**

- a) n. 1 (uno) veicolo appartenente a nuclei familiari residenti/domiciliati nella ZTL o appartenenti a soggetti residenti/domiciliati all'esterno della ZTL , aventi la proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero di posto auto o garage detenuto qualunque titolo, all'interno della stessa . La proprietà del posto auto è soggetta a regime di autocertificazione. Per tali mezzi è ammesso
 - il transito** tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
 - la **sosta è intesa di norma per un tempo massimo di 15 minuti** a disposizione dell'utente per effettuare operazioni di carico/scarico in prossimità della propria/residenza/domicilio, fermo restando che:
 1. l'Amministrazione comunale sarà esente da qualsiasi danno e/o controversia che potrà verificarsi durante tale operazione;

2. la sosta consentita non costituisce un diritto e non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e persone o comunque essere in contrasto con le norme del codice della strada e/o codice civile
- b) n. 1 (uno) veicolo appartenente a nuclei familiari residenti/domiciliati nella ZTL non aventi disponibilità di posto auto all'interno della stessa per i quali è ammesso:
- il transito** tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
 - la sosta è intesa di norma per un tempo massimo di 15 minuti** a disposizione dell'utente per effettuare operazioni di carico/scarico in prossimità della propria/residenza/domicilio, fermo restando che:
 1. l'Amministrazione comunale sarà esente da qualsiasi danno e/o controversia che potrà verificarsi durante tale operazione;
 2. la sosta consentita non costituisce un diritto e non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e persone o comunque essere in contrasto con le norme del codice della strada e/o codice civile
- c) 1 (uno) veicolo utilizzato da persona intestataria di attività commerciale con sede operativa ricadente all'interno della Z.T.L. e intestato allo stesso e/o a persona appartenente al suo nucleo familiare e/o persona giuridica del quale sia rappresentante legale o amministratore per i quali è ammesso
- il transito** limitato al raggiungimento della propria attività e tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della stessa, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
 - la sosta è intesa di norma per un tempo massimo di 15 minuti** a disposizione dell'utente per effettuare operazioni di carico/scarico in prossimità della propria attività fermo restando che:
 1. l'Amministrazione comunale sarà esente da qualsiasi danno e/o controversia che potrà verificarsi durante tale operazione;
 2. la sosta consentita non costituisce un diritto e non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e persone o comunque essere in contrasto con le norme del codice della strada e/o codice civile
- d) veicoli, muniti di apposito permesso temporaneo occasionale al transito rilasciato dal Comando di Polizia Locale a seguito di istruttoria . Nello specifico si intende per permesso temporaneo occasionale una estemporanea ed occasionale autorizzazione all'ingresso in Z.T.L. (es. lavori edili, idraulici elettrici, manifestazioni civili, religiose e culturali. etc) di cui l'utente dovrà munirsi prima dell'ingresso alla Z.T.L.

MODALITA' DI RILASCIO E CONTROLLO DI CONTRASSEGNO/PERMESSO CARTACEO

I contrassegni e/o permessi sopra specificati consistono in un' autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale previa richiesta scritta da parte degli utenti che presentino idonea

documentazione attestante i requisiti previsti per il rilascio che avverrà a titolo gratuito . Per i veicoli per i quali è previsto il rilascio di apposito titolo autorizzativo è fatto obbligo:

- di esposizione dello stesso (esclusivamente in originale) in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo;
- i veicoli privi di contrassegno e/o permesso o ritenuti tali per uso improprio o mancata esposizione dello stesso saranno sanzionati e rimossi.
- alla Polizia Locale compete l'attività di rilascio e controllo finalizzato alla verifica del regolare utilizzo dei contrassegno e/o permessi ed ai conseguenti adempimenti del caso.
- nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno e/o permesso, l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio Polizia Locale entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti.
- l'ufficio Polizia Locale effettuerà periodicamente controlli a campione per verificare la persistenza dei requisiti. Nel caso venga accertata la perdita di uno o più requisiti, provvederà a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione. Nel caso venga accertato l'utilizzo del contrassegno/permesso su di un veicolo diverso da quello riportato sullo stesso o l'utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno generato il rilascio, il documento verrà immediatamente ritirato ed in caso di impossibilità immediata al ritiro si provvederà a richiedere agli interessati la restituzione del contrassegno/permesso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'avviso. Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del contrassegno/permesso, si provvederà all'immediata disabilitazione all'accesso alla ZTL.
- Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno/permesso, l'omessa restituzione nei termini previsti del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria come da normativa vigente.

DISPONE

1. Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.
2. L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi degli Artt. 7 e 159 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.
3. Ai sensi dell'art 159 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285, i veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 215 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese, a cura degli stessi, di rimozione, trasporto e custodia.

4. Si rimanda al Disciplinare della ZTL del centro storico di Celano approvato con Delibera di Giunta n. 90 del 10.06.2016, parte integrante ed essenziale del dispositivo, per tutte le altre eventuali prescrizioni non contemplate nella presente ordinanza.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Celano (a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in applicazione della legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale Ten. Giuseppe Fegatilli al quale potranno essere chiesti chiarimenti anche telefonicamente al n. 0863/792450

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti; in particolare l'adozione del presente atto determina la revoca dell'ordinanza in precedenza emessa.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune , sarà trasmessa a tutti gli Organi Istituzionali e sarà cura , altresì, consultabile sul sito internet del Comune di Celano www.comune.celano.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Giuseppe Fegatilli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2016 al 30-06-2016.
Celano, lì 15-06-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giampiero Attili

Copia conforme all'originale.
Celano, lì

Il Responsabile del Servizio
dott. Giuseppe Fegatilli